

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

PROGETTO VIGILANZA SULLE
ENTRATE ED ECONOMIA SOMMERSA

Roma, 6 Marzo 2000

Circolare n. 59

Allegati 4

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Legge 23.12.1998, n.448, art. 75. Contratti di riallineamento.

SOMMARIO: *L'art. 5 del decreto-legge 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608, recante norme in materia di contratti di riallineamento retributivo, già integrato ad opera dell'art. 23 della legge 24/6/1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione, è stato ulteriormente modificato dall'articolo 75 della legge 23.12.1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29.12.1998 - Serie generale - ed entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e dagli articoli 45, co. 20 e 58, co. 13 della legge 17.5.1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 118 del 22.5.1999 - Serie Generale - Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 27.12.1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nel S.O. alla G.U. n.227/L - Serie Generale. Il testo coordinato delle suddette norme viene riportato nell'allegato n. 1 e di seguito illustrato.*

1. Generalità.
2. Contratti di riallineamento.
3. Campo di applicazione.
4. Effetti in materia di adempimenti contributivi.
5. I minimali del riallineamento.
6. Inosservanza degli accordi.
7. Contributi figurativi.
8. Adempimenti delle sedi.
9. Istruzioni procedurali.
10. Regolarizzazioni periodi pregressi.

11. Modalità per la compilazione del quadro SA del modd. 770/2000.

1. GENERALITA'

L' art. 5 della legge 28/11/1996, n. 608, come modificato dall' art. 23 della legge 24/6/1997, n. 196, dall'art.75 della legge 23/12/1998 n. 448, dagli articoli 45, co. 20, e 58, co. 13 della legge 17/5/1999, n. 144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, co.3, della legge 23.12.1999, n. 488 (cfr. allegato 2), rientra tra gli interventi normativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed ispirati dall'intento di incentivare la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale.

In base alle norme richiamate le imprese operanti nelle predette zone possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria, conservando contemporaneamente la possibilità di derogare al rispetto dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui all'art. 1, co. 1, legge n. 389/1989, quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che ricadono nel campo applicativo della normativa.

La retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è presa altresì come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art.75 della legge n. 448/1998.

Inoltre l'applicazione nel tempo del programma di riallineamento comporta la sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze a titolo di contributi, sgravi, fiscalizzazione e relative sanzioni per le imprese che abbiano operato nel rispetto della normativa che si illustra.

2. CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

I contratti di riallineamento costituiscono uno strumento negoziale finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici di fatto praticati dalle parti stipulanti a quelli indicati nei contratti nazionali di riferimento.

2.1 Gli adempimenti.

I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 45, co. 20, legge 17.5.1999, n. 144). Si precisa che il requisito della maggiore rappresentatività ai fini della legittimazione alla stipula deve essere posseduto sia dalle organizzazioni datoriali che da quelle dei lavoratori. Detto requisito sarà più ampiamente illustrato al successivo paragrafo 2.3.

Successivamente alla stipula gli accordi provinciali devono essere recepiti mediante sottoscrizione di apposito verbale in sede aziendale con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. La sottoscrizione del verbale di recepimento costituisce condizione procedurale indispensabile ai fini della applicazione, in sede aziendale, della disciplina relativa ai contratti di riallineamento. Ai fini del recepimento in sede aziendale è comunque sufficiente che il relativo verbale sia sottoscritto da una sola organizzazione sindacale per il datore di lavoro e da una sola organizzazione sindacale per i lavoratori.

Secondo quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 75 del 22.11.1999 della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale che si allega (cfr. allegato 4), infatti, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto del requisito della maggiore rappresentatività comparativa prevista dal citato articolo 45, co. 20, della legge n. 144/1999. Ciò in quanto la norma di cui all'art.5, co. 1, ultimo periodo della legge n. 608/1996 prevede che l'impresa deve sottoscrivere il verbale di recepimento con le "stesse parti", e quindi non necessariamente con tutte quelle, che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Lo stesso Dicastero precisa inoltre che ove il datore di lavoro predisponga il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è raggiunto l'accordo con almeno una di esse, purché sia effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda, a nulla rilevando l'eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni. In sostanza, la mancata e immotivata partecipazione alla stipula del verbale di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso.

Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la mancata partecipazione all'accordo, la congruità, rispetto alla validità del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata dall'Ufficio depositario.

Entro trenta giorni dalla stipula, gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento devono essere depositati rispettivamente presso la competente Direzione provinciale del Lavoro e l'Agenzia dell' I.N.P.S. dove l'azienda effettua gli adempimenti contributivi.

L'integrale rispetto di tutti gli adempimenti illustrati nel presente paragrafo costituisce condizione indefettibile ai fini dell' utilizzo dello strumento dei contratti di riallineamento.

2.2 I termini.

I termini stabiliti dalla legge n. 608/96 per il completamento dei predetti adempimenti, già fissati al 19.7.1998 per effetto del disposto dell'art. 23, co.2, della legge n.196/1997, risultano ulteriormente aperti.

La legge n. 448/1998 aveva concesso all'art. 75, co. 3 altri 12 mesi di tempo a decorrere dalla data della propria entrata in vigore (1.1.1999), per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento. Pertanto il termine ultimo per il completamento degli adempimenti previsto dalle disposizioni normative richiamate era stato fissato al 31.12.1999.

Nel periodo tra il 19.7.1998 e il 31.12.1998 per carenza di previsioni normative non sussisteva la possibilità di stipulare contratti provinciali di riallineamento. Al riguardo l'art. 58, co. 13 della legge 144/1999 ha fatto salvi in ogni caso i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data della entrata in vigore della legge n. 448/1998, cioè entro il 31.12.1998.

Da ultimo la legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha prorogato di ulteriori 12 mesi, quindi fino al 31.12.2000, il termine entro il quale possono essere stipulati i contratti territoriali e quelli aziendali di recepimento.

2.3 I soggetti legittimati alla stipula.

L'art. 5, co. 1, della legge n. 608/1996 disponeva che i contratti di riallineamento potevano essere stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti o comunque organizzativamente collegate alle associazioni e organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale.

L'art. 45, co. 20, della legge n. 144/99, intervenendo con espressa modifica su tale previsione normativa, ha stabilito che i contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova previsione normativa, pertanto, fa riferimento al principio generale della maggiore rappresentatività sindacale basata su un criterio di comparazione, a differenza della precedente disposizione che richiedeva, ai fini della legittimazione alla stipula, unicamente l'adesione alle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale di categoria.

Tali argomentazioni sono state illustrate nella circolare n. 903 del 30.9.1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (cfr. allegato 3) e, da ultimo, riprese anche nella circolare n. 75/1999 citata dello stesso Ministero.

Premesso che, secondo quanto puntualizzato in tali disposizioni, la concreta indicazione degli indici di rappresentatività in relazione alla legittimazione alla stipula dei contratti provinciali è rimessa alla competenza istituzionale dello stesso Ministero, da quanto fin qui detto consegue che in occasione del deposito del verbale di recepimento la sede INPS competente dovrà effettuare una preventiva disamina circa la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti, chiedendo eventualmente indicazioni, in caso di incertezza, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro. Per quanto attiene invece al riscontro del requisito della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie del verbale di recepimento, secondo quanto precisato al paragrafo 2.1, la competenza spetta alle strutture dell'Istituto in quanto uffici depositari.

Considerato inoltre che, sulla base delle richiamate indicazioni ministeriali, il criterio legittimante della maggiore rappresentatività comparativa è applicabile anche ai contratti di riallineamento stipulati prima della entrata in vigore della norma di cui all'art. 45, co.20 della legge n. 144/99, le fattispecie contrattuali sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 144/99 dovranno essere valutate "ora per allora" in base agli stessi criteri.

Relativamente allo specifico profilo trattato nel presente paragrafo devono ritenersi pertanto superate, in base a quanto fin qui illustrato, le disposizioni contenute nella circolare n. 202 del 9.10.1997.

2.4 Le variazioni ai contratti in corso.

Il co.5 dell'art. 5 della legge n. 608/96 consente di effettuare una sola variazione ai programmi di riallineamento retributivo in corso. Tale possibilità riguarda anche i contratti già stipulati.

La norma fa riferimento, nell'individuare gli elementi che costituiscono possibile oggetto della modifica, ai tempi ed alle percentuali fissate dagli accordi provinciali. Resta fermo il termine di 36 mesi dalla stipula del contratto provinciale originario per l'adeguamento al 100% del minimale di retribuzione giornaliera di cui all'art.1, co.2, della legge n. 389/1989.

Tale facoltà di modifica deve essere oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione

dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato l'originario accordo.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE.

3.1 Settori.

Il campo di applicazione della norma, limitato dall'originario testo dell'art. 5 della legge n. 608/1996 alle sole imprese industriali ed artigiane, risulta esteso dall'art. 23 della legge 24.6.1997, n. 196 (entrata in vigore il 19.7.1997) alla generalità dei settori già destinatari di misure agevolative in materia di riduzione degli oneri sociali, con riferimento all'industria, artigianato, agricoltura, terziario.

Rimangono escluse tuttavia le imprese appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia.

3.2 Territori.

Quanto alla individuazione dei territori nei quali è possibile operare con lo strumento dei contratti di riallineamento, l'art. 75 della legge n. 448/1998, modificando le disposizioni dettate dalla precedente disciplina, li individua nelle zone di cui all'art. 92, par. 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Detta norma, come noto, fa riferimento a criteri selettivi di tipo socio-economico, individuando senza ulteriori specificazioni "regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione" e prevedendo una verifica di compatibilità da operarsi in concreto, caso per caso, da parte della predetta Commissione, che rilascia apposita autorizzazione. Lo stesso art. 75 della legge n. 448/98, al co. 4, ribadisce che l'efficacia delle misure da esso previste è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE.

L'autorizzazione n. SG(99)D/2482 dell' 8.4.1999 è stata rilasciata con riferimento ai seguenti territori: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna (Aiuto di Stato n. 545/98).

4. EFFETTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Si premette alle indicazioni che seguono la fondamentale considerazione che, rispondendo la disciplina relativa ai contratti di riallineamento alla finalità di favorire l'emersione del c.d. lavoro sommerso, le relative previsioni non danno vita ad una fattispecie di condono. Da ciò consegue, in particolare, che nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato denunciato regolarmente, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL applicabile, e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, non si possa fare ricorso alla disciplina in questione al fine di ottenere una rettifica dei dati dichiarati.

La normativa in esame consente di calcolare e versare la contribuzione di previdenza ed assistenza sociale prendendo a riferimento la retribuzione prevista dai contratti di riallineamento.

Pertanto in regime di riallineamento i parametri ordinariamente fissati in materia di retribuzione minima imponibile, in particolare quello della retribuzione contrattuale di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 9/10/1989, n.338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, come interpretato dall'art.2, co. 25, della legge 28/12/1995, n. 549 e dei minimali giornalieri vigenti pro-tempore, vengono sostituiti

dalla retribuzione fissata negli accordi di riallineamento, nel caso in cui l'azienda interessata li recepisca secondo le procedure sopra illustrate.

Le previsioni normative sono applicabili alle seguenti fattispecie:

- lavoratori non denunciati all'Istituto;
- lavoratori che sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle previste dall' art. 1, co. 1, legge n. 389/1989;
- lavoratori che sono stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall' art.1, co.1, citato.

In ogni caso la retribuzione-parametro da utilizzare per gli adempimenti contributivi in regime di riallineamento non può comunque attestarsi al di sotto di determinati minimali a tal fine specificamente individuati dalle norme.

Il co. 4 dell'art. 5 della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce in proposito espressamente che le disposizioni concernenti i minimali devono intendersi di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art.1, co.1 e dell'art.6, co.9, lett. a) b) c) e 11 del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989.

4.1 Aziende di nuova costituzione e nuovi assunti.

Con nota Prot.N.6/PS/51418/p.t.P il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito chiarimenti in relazione alla questione della applicabilità del contratto di riallineamento anche in caso di nuove assunzioni da parte di azienda preesistente nonché in caso di costituzione di nuove aziende. Considera il predetto Dicastero che la norma di cui all'art.5 della legge n. 608/1996 offre la possibilità di derogare, ai fini degli obblighi previdenziali, ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi vigenti e che per espresso disposto normativo il contratto di riallineamento assume validità identica a quella dei contratti nazionali di riferimento, quale requisito per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali. Conseguentemente il contratto di riallineamento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori nuovi assunti da parte dell'azienda che lo applica.

Per quanto attiene l'ulteriore profilo dell'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione, il predetto Ministero ha espresso inoltre l'avviso che non possa darsi luogo a discriminazioni nei confronti di queste ultime, ed ha pertanto ritenuto applicabile anche in questa fattispecie il contratto di riallineamento purché sia stato recepito.

5. I MINIMALI DEL RIALLINEAMENTO.

Occorre sottolineare che anche in regime di riallineamento si applica il principio generale della commisurazione dei contributi previdenziali alla retribuzione corrisposta. Pertanto, se detta retribuzione risulta di importo superiore ai minimali che vengono di seguito indicati, l'adempimento della obbligazione contributiva deve avvenire in relazione alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Secondo l'art. 5, co.4, della più volte citata legge n. 608/1996 le retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento sono quelle fissate dagli accordi provinciali, che comunque per i periodi precedenti agli accordi stessi non possono essere inferiori al 25% del minimale contributivo di retribuzione giornaliera, e per i periodi

successivi al 50% del predetto minimale, da adeguare al 100% nell'arco di trentasei mesi dalla stipula.

Il minimale giornaliero é determinato in base all'art.1, co. 2, della legge n. 389/1989, ed é pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Si riportano di seguito i minimali giornalieri vigenti dall'anno 1989 al 2000.

£.42.969 Anno 1989; £.46.028 Anno 1990;
£.49.357 Anno 1991; £.53.495 Anno 1992;
£.54.886 Anno 1993; £.57.223 Anno 1994;
£.59.513 Anno 1995; £.62.729 Anno 1996;
£.65.175 Anno 1997; £.66.282 Anno 1998;
£.67.474 Anno 1999; £.68552 Anno 2000.

La effettiva corresponsione al lavoratore della retribuzione da contratto di riallineamento integra la condizione per il riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno, fermo restando l'obbligo della denuncia del lavoratore ai fini contributivi e delle giornate e delle ore lavorate sulla base della retribuzione predetta.

5.1 Regolarizzazione del pregresso.

La disciplina che si illustra consente altresì di attuare, per i periodi pregressi rispetto all'accordo provinciale, la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori.

La possibilità di regolarizzazione offerta dalle norme, che comprende anche partite già oggetto di contestazione da parte dell'Istituto, permane fino alla scadenza del termine ultimo indicato per la stipula dei verbali aziendali di recepimento (31.12.2000).

E' comunque da escludere, in forza della disposizione che fa espressamente salvi i contributi versati in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle percentuali di riallineamento, la possibilità che dall'operazione di regolarizzazione scaturisca un rimborso a favore delle aziende.

5.2 Lavoratori e periodi oggetto di regolarizzazione.

In caso di recepimento dell'accordo provinciale, l'impresa può individuare in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori ed i rispettivi periodi di attività precedenti alla stipula del verbale di recepimento per i quali richiedere l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento, secondo i criteri illustrati in apertura del paragrafo e comunque non inferiore al 25 % del minimale contributivo.

L'art. 5, co. 3 sexies introdotto dal 1.1.1999 prevede che l'individuazione avvenga d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione in forma scritta dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda.

Pertanto la predetta regolarizzazione può riguardare solo le pendenze a titolo contributivo collegate ai rapporti di lavoro che sono oggetto del riallineamento, relative ai lavoratori, che a tal fine hanno prestato espressamente il loro consenso.

La necessità di acquisire il consenso dal lavoratore in forza all'azienda porta inoltre a dedurre che non possono essere oggetto di regolarizzazione ai sensi della normativa in esame obbligazioni contributive relative a lavoratori che della stessa non fanno più parte.

La possibilità di regolarizzare partite pregresse attraverso lo strumento dei contratti di riallineamento è esercitabile nei limiti degli ordinari termini prescrizionali, come individuati dall'art. 3, co. 9 e 10 della legge 8.8.1995, n. 335.

Le relative prestazioni sono commisurate ai contributi versati ad eccezione di quelle riguardanti gli operai a tempo determinato del settore agricolo in quanto, nel caso in cui la retribuzione di riallineamento sia per tali lavoratori inferiore al salario medio convenzionale del 1996, le prestazioni vengono calcolate con riferimento a quest'ultimo.

Da ultimo l'art. 44 della legge 23.12.1999, n. 488, ha ribadito espressamente la possibilità di adempiere gli obblighi contributivi per i periodi pregressi secondo le previsioni del citato co. 3sexies dell'art. 5 della legge n. 608/96 anche per le imprese operanti nel settore agricolo che recepiscano o abbiano recepito gli accordi provinciali di riallineamento.

La norma vuole legittimare una applicazione del co.3sexies dell'art. 5 della legge n. 608/1996 anche come supplemento di un contratto già recepito anteriormente al 1.1.1999, entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 488/1999.

5.2.1 Modalità di adempimento degli obblighi contributivi ai fini della regolarizzazione.

All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione, ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al verbale di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (5% maggiorato di un punto).

In sede di regolarizzazione potranno essere riconosciute, ove il datore di lavoro abbia corrisposto o corrisponda retribuzioni definite in regime di riallineamento non inferiori ai minimali gradualizzati, le agevolazioni previste dall'ordinamento in campo di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi per il Mezzogiorno, con esclusione degli sgravi incentivanti per la creazione di nuova occupazione (art. 3, co. 5 e 6 legge n. 448/98 e circolare n. 188/99).

5.2.2 Pendenze in atto al momento della stipula.

In seguito alla sottoscrizione del verbale di adesione al contratto provinciale di riallineamento si determina la sospensione dei provvedimenti esecutivi, fino alla scadenza del termine previsto per il completamento dei programmi di riallineamento.

A riallineamento completato le aziende potranno inoltre usufruire di apposita causa di estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi, delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.

Qualora al termine dell'applicazione del programma di riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza tra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati. Tale

sanzione non si applica nel caso in cui la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Il minimale di riferimento è quello di retribuzione contrattuale stabilito ai sensi dell'art.1, co. 1, della legge n. 389/1989.

Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo.

6. INOSSERVANZA DEGLI ACCORDI

6.1. Periodi successivi all'accordo di recepimento.

La violazione del programma di riallineamento comporta la cessazione del regime retributivo e contributivo agevolato con effetto dal momento temporale in cui si è realizzata l'inadempienza, anche se la stessa viene accertata in un momento successivo.

6.2. Periodi antecedenti l'accordo di recepimento.

Qualora esistano nei confronti dell'azienda interessata al programma di riallineamento pendenze contributive, anche a titolo di fiscalizzazione, sgravi e sanzioni, derivanti da evasione e/o elusione contributiva (con esclusione pertanto di somme denunciate e non versate), la violazione del programma fa venir meno, fin dall'origine, la sanatoria prevista per tali fattispecie dal co. 3sexies dell'art. 5 della legge n. 608/1996, già illustrata nei punti precedenti.

Nei casi in cui l'azienda per i periodi precedenti all'accordo provinciale fruisca dell'opzione al pagamento in forma rateale, la legge prevede che ad avvenuto integrale adempimento si estinguono le contravvenzioni ovvero ogni altra sanzione amministrativa e civile.

Considerato il tenore della norma si ritiene che l'interruzione o il mancato versamento di una o più rate alle scadenze previste, non influisca sul programma di riallineamento previsto, ma si configuri come un inadempimento ad un obbligo di pagamento rateale e come tale, in analogia alle regole fissate per le regolarizzazioni agevolate, comporti la richiesta di versamento del residuo debito, maggiorato delle sanzioni e somme accessorie previste dalla normativa ordinaria.

7. CONTRIBUTI FIGURATIVI

Il co.4 dell'art. 5 della legge n. 608/96 prevede, in relazione alla differenza tra retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l'intero importo del minimale di cui alla legge n. 389/1989, la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo per l'occupazione (art.1, co. 7, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito con modifiche in legge n. 236/1993), nel limite massimo delle risorse a tale scopo preordinate.

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con decreto del Ministro del Lavoro.

Riguardo all'area agricola, lo stesso Ministero del Lavoro, con nota del 13.5.1998, ha precisato che relativamente agli operai a tempo determinato non è applicabile la lettera d), co. 1, dell'art. 23 della legge n. 196/1997 per la parte in cui prevede l'integrazione con la tecnica della contribuzione figurativa in riferimento al minimale giornaliero stabilito dalle norme vigenti. Ciò in quanto per tali

lavoratori le prestazioni pensionistiche vengono calcolate con riferimento al salario medio convenzionale del 1996 qualora la retribuzione da riallineamento sia inferiore a tale salario medio.

8. ADEMPIMENTI DELLE SEDI

Al fine di monitorare il fenomeno dei contratti di riallineamento e dei relativi verbali di recepimento e di accertare la rispondenza degli stessi alla normativa illustrata con la presente circolare, è in corso di predisposizione un'apposita procedura che attraverso l'acquisizione di tutti i dati significativi, costituirà un archivio nazionale in grado di colloquiare con i diversi archivi gestionali per verificare anche la corretta applicazione nel tempo degli accordi territoriali.

Nelle more del rilascio della procedura, le Agenzie attiveranno con immediatezza le dovute sinergie con le Direzioni Provinciali del Lavoro per acquisire le copie, non ancora trasmesse, degli accordi provinciali di riallineamento alle quali le stesse Agenzie allegheranno i relativi verbali di recepimento già in loro possesso o che perverranno.

Sulla base di tali documentazioni in questa prima fase dovranno essere attivate attente verifiche, in via prioritaria, sulla legittimità dei contratti di riallineamento, specie per quanto concerne la rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie, e, successivamente, sulla validità dei verbali di recepimento con particolare riguardo anche in questo caso alla legittimazione delle organizzazioni firmatarie.

Tutti i casi dubbi relativi ai contratti provinciali di riallineamento, secondo quanto previsto dalla circ. n. 903 del 1998 del Ministero del Lavoro, dovranno essere rimessi alla decisione delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro.

Qualora emerga l'illegittimità dei contratti o dei verbali verrà notificata alle aziende la perdita dei benefici invitandole a regolarizzare la propria posizione contributiva con riferimento ai contratti collettivi nazionali.

Qualora le aziende non provvedano alla regolarizzazione dovranno essere attivate indagini ispettive finalizzate alla quantificazione degli addebiti.

Al fine di rilevare l'ampiezza del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive i seguenti dati:

- numero dei contratti di riallineamento stipulati a livello provinciale, distinti per settore di attività, compreso quello agricolo, con separata evidenza di quelli per i quali sono state interessate le Direzioni provinciali del Lavoro in merito alla legittimità;
- numero delle aziende che hanno recepito i contratti stessi, con l'indicazione del settore di appartenenza e, ove indicato, il numero dei lavoratori interessati.

Le Sedi Regionali trasmetteranno i dati richiesti secondo lo schema allegato. La prima rilevazione dovrà far riferimento al 31.12.1999 e dovrà pervenire entro il 31.3.2000.

Alla stessa Direzione Centrale delle Entrate Contributive dovranno essere segnalate eventuali problematiche sorte nei rapporti tra le Agenzie INPS e le Direzioni Provinciali del Lavoro in ordine alla tempestiva decisione da parte di queste ultime dei casi incerti in fatto di sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.

9. ISTRUZIONI PROCEDURALI

9.1 Codifica delle aziende

Le Sedi, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali, provvederanno ad attribuire alle aziende interessate alla stipula dei contratti di riallineamento, il codice di autorizzazione "7X" avente il significato di "Impresa interessata al riallineamento contributivo di cui agli artt.5 L.608/96 e successive modificazioni ed integrazioni". Il codice di autorizzazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio il programma di riallineamento recepito dall'azienda e per tutta la durata dello stesso.

Lo stesso codice sarà attribuito alle aziende che abbiano già presentato i verbali di recepimento.

9.2 Modalità di compilazione delle denunce di mod.DM10/2.

Per l'assolvimento degli adempimenti contributivi correnti, le aziende che hanno recepito contratti di riallineamento si atterranno alle seguenti modalità:

-esporranno i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori interessati dal riallineamento in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "95" (195 per gli operai e 295 per gli impiegati), relativamente ai lavoratori denunciati per la prima volta all'Istituto;

-codice tipo contribuzione "96" (196 per gli operai e 296 per gli impiegati) relativamente a lavoratori già denunciati ed interessati all'applicazione del contratto di riallineamento.

9.3 Istruzioni procedurali per l'area agricola.

I datori di lavoro agricolo, relativamente agli operai agricoli in riallineamento, compileranno un modello DMAG barrando la casella "A.R" sia nel foglio "D" che nel foglio "R".

10. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

10.1 Istruzioni generali.

Per la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta per i periodi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (MOD.DM10/V) ed aperta l'inadempienza con T.S. n. 49 nella quale dovranno confluire i DM 10/V. Per usufruire dell'opzione di pagamento rateale l'azienda dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Agenzia interessata. I pagamenti trimestrali vanno effettuati con mod. DM 20 Reg, contrassegnati dal codice tipo archivio "N".

Per la compilazione della modulistica occorrerà far riferimento alle precisazioni contenute nella circolare n.221 del 10/11/1997, mentre per la codifica delle retribuzioni oggetto di regolarizzazione, dovranno essere utilizzati i codici "195" per gli operai e "295" per gli impiegati nel caso in cui vengano denunciati nuovi lavoratori (denunce di tipo "C" o "D") ed i codici "196" per gli operai e "296" per gli impiegati, ove si tratti di regolarizzazione di differenze contributive connesse a retribuzioni non denunciate (denunce di tipo "E").

Relativamente ai lavoratori interessati da contratti di riallineamento, già ricompresi in denunce contributive di modello DM10/2, le Sedi provvederanno alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo per mancato adeguamento ai minimali, alla luce di quanto previsto nella presente circolare.

10.2 Settore agricolo.

Per quanto riguarda la regolarizzazione nel settore agricolo è necessario compilare una dichiarazione di manodopera (DMAG/D e DMAG/R) indicando:

1) in caso di pagamento in unica soluzione:

nella prima casella del campo "Tipo denuncia" il codice 1 o 2, a seconda che la dichiarazione riguardi manodopera a tempo determinato o manodopera a tempo indeterminato;

nella seconda casella del campo "Tipo denuncia" la lettera X.

Va, inoltre, barrato il campo successivo "Accordi di riallineamento".

Per il resto la dichiarazione deve essere compilata secondo le consuete modalità.

Nel caso di periodi antecedenti al 1° gennaio 1998 si possono regolarizzare solo gli operai a tempo indeterminato ed è necessario compilare il modello ACC1/OTI, indicando sempre come origine della dichiarazione la lettera X. Per il resto la dichiarazione deve essere compilata con le consuete modalità.

Le dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni già presentate dovranno essere compilate, sempre indicando l'origine X, avendo riguardo ai soli dati retributivi ed occupazionali che devono essere integrati:

- un lavoratore mai dichiarato;
- giornate mai dichiarate;
- retribuzioni omesse;

2) in caso di pagamento rateale:

esattamente come nel caso precedente, ma utilizzando la lettera Y al posto della suindicata lettera X.

10.3 Debiti accertati per evasioni o elusioni contributive.

Nei casi in cui per i periodi e per i lavoratori interessati dai programmi di riallineamento sussista un accertamento di credito da parte dell'Istituto (iscrizioni, note di rettifica, accertamento d'ufficio, ecc.), considerata la sospensione delle azioni esecutive prevista dall'art. 3 della legge n. 608/1996, dovrà essere sospesa ogni attività di recupero, anche coattivo. A tal fine nell'archivio recupero crediti l'inadempienza relativa dovrà essere contrassegnata dai codici di sospensione in uso. Le partite in gestione presso gli uffici legali dovranno essere restituite ai settori amministrativi.

11. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEL quadro SA del MOD.770/2000.

Ferme restando le modalità di compilazione del modello in argomento, nel codice tipo contratto (punto 84) sarà riportata la lettera "G" (contratto di riallineamento); nel tipo rapporto (punto 87) dovranno essere riportati i particolari codici tipo contribuzione "95" e "96".

Nella sezione seconda "retribuzioni particolari" (punti da 94 a 129) dovranno essere riportati i seguenti dati:

- nella casella tipo deve essere inserita la lettera "G"; nelle caselle "Data inizio" e "Data fine" dovrà essere indicato il periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;

- nella casella "retribuzione" dovrà essere indicato l'importo della retribuzione relativa alle giornate di cui al punto successivo;

- nella casella numero giornate retribuite (GG retrib.) dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali, la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri;

Per i periodi anteriori all'anno 1999 dovranno essere presentati i modelli O1/M. VIG.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

CONTRATTI PROVINCIALI DI RIALLINEAMENTO						
REGIONE						
Numero contratti stipulati						
	Settori di attività					
Provincia	Industria	Artigianato	Agricoltura	Commercio	Terziario	Totale
Totale						
Numero aziende che hanno recepito i contratti anteriormente all'1.1.1999						
	Settori di attività					
Provincia	Industria	Artigianato	Agricoltura	Commercio	Terziario	Totale
Totale						
Numero lavoratori interessati dai contratti recepiti anteriormente all'1.1.1999						
	Settori di attività					
Provincia	Industria	Artigianato	Agricoltura	Commercio	Terziario	Totale
Totale						
Numero aziende che hanno recepito i contratti dal 1.1.1999(art.5, co.3sexies l.n.608/1996)						
	Settori di attività					
Provincia	Industria	Artigianato	Agricoltura	Commercio	Terziario	Totale
Totale						
Numero lavoratori interessati dai contratti dal 1.1.1999(art.5, co.3sexies l.n.608/1999)						
	Settori di attività					
Provincia	Industria	Artigianato	Agricoltura	Commercio	Terziario	Totale

Totale						

Art. 5 della legge 28.11.1996, n. 608, nel testo coordinato con l' art. 23 della legge 24.6.1997, n.196 e con gli articoli 75 della legge 23.12.1998, n. 448, 45, co. 20, 58, co. 13 della legge 17.5.1999, n. 144. Artt. 44 e 63 della legge 27.12.1999, n. 488.

1. "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell' edilizia, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389". Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie.

Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

2 bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.

2 ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2 bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2 bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

2 quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2 bis e 2 ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2 bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.

Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo.

3 bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3 sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.

3 ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3 quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3 bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3 bis a tre quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3 bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.

3 sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi

obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, co. 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.

L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettere a), b), e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

5 bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.

6. L'Ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Art. 75 della legge n. 448/1998.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti. Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 45, legge 17.5.1999, n. 144.

Co. 20. All'art.5, co. 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23.12.1998, n. 448, le parole "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:"comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Art. 58, legge 17.5.1999, n.144.

Co.13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 63, legge 27.12.1999, n. 488.

Co.3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, co.2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 44, legge 27.12.1999, n. 488.

Co. 1. La disposizione contenuta nel comma 3sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Allegato 3

Lettera Circolare
Roma 30 Set 1998

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
Serv.Centr. IL - Div. VII - sez. 2
Prot. N. 903

Oggetto: Stipula di C.C.N.L. peggiorativi di precedenti contratti nazionali. Accordi provinciali di gradualità

Alla Direzione Regionale del Lavoro
settore ispezione-
BARI

e p.c. Alla Divisione III della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Alla Divisione VII della Direzione Generale dell'Impiego
SEDE

Alle Direzioni Regionali del Lavoro

LORO SEDI

Con nota prot. n°. 1508 del 8/6/98, codesto Regionale ha rappresentato che da qualche tempo si sta verificando il fenomeno della proliferazione di C.C.N.L. peggiorativi di altri C.C.N.L. ancora vigenti e precedentemente stipulati dalle OO.SS. "storiche" con la partecipazione anche di altre OO.SS.

A tal proposito ha posto il quesito per sapere:

- se il deposito presso le DD.PP.LL. degli accordi provinciali di riallineamento unitamente ai corrispondenti Contratti Nazionali stipulati da organismi sindacali che sembrano meno rappresentativi (in deroga a già vigenti CCNL sottoscritti da organismi sindacali che sembrano comparativamente più rappresentativi) comporta l'implicito riconoscimento della valenza della deteriore regolamentazione negoziale sia nazionale che provinciale;
- se nel corso delle verifiche ispettive rivolte od accertare la regolarità del versamento dei contributi previdenziali, considerato che l'art.2, co. 25 della legge 28/12/95 n. 549 stabilisce che, in presenza di più contratti per la medesima categoria, deve essere preso in considerazione il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, si pone il problema di stabilire qua! è il contratto che abbia quest'ultimo requisito per considerare regolare la posizione contributiva delle aziende;
- i criteri con i quali deve essere valutato il requisito del contratto comparativamente più rappresentativo.

Con riferimento a quanto sopra rappresentato, va preliminarmente osservato che, il Legislatore, nel disciplinare la materia dei contratti di riollineamento retributivo (art. 5 L608/96, modificato dall'art. 23 della L. 196/97), ha posto come condizione per l'applicazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo e quindi del loro recepimento - l'obbligo di osservanza della parte normativa del CCNL e l'appartenenza dei soggetti firmatari dell'accordo ad una delle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative" firmatarie del CCNL.

Ciò premesso, risulta che solo l'aspetto retributivo possa essere oggetto di negoziazione delle parti sociali per il quale, comunque, il Legislatore ha posto come condizione il rispetto della normativa vigente sui tetti minimi retributivi, richiamando in particolare il combinato disposto dell'art. 1, co.1 1, e dell'art. 6. commi 9, lett c) e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che assume come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione prevista dal CCNL di categoria.

Con riferimento a tale problematica la Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione III, con nota del 29/7/98, (che si allega in copia), ha espresso il proprio orientamento, ritenendo che nei casi in cui coesistano più contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative trova applicazione il disposto dell'art. 2, co. 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in una determinata categoria.

In base a tale orientamento la suddetta disposizione ha valenza generale e pertanto trova applicazione anche in tema di contratti di riallineamento (art. 5, comma 4, della legge 608/96), avendo il legislatore richiamato l'art. 1 del D.L. 338/98 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 al fine della individuazione della imponibile.

Ciò premesso, in ordine al problema posto da codesto Ufficio relativo alla individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, al fine di verificare la corretta applicazione del trattamento economico previsto dall'accordo provinciale di

riallineamento, d'intesa con la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro, si precisa quanto segue:

- la comparazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. e datoriali deve essere effettuata nell'ambito della specifica categoria contrattuale individuata dal contratto collettivo. La predetta categoria contrattuale si identifica in quella esplicita dagli esercenti l'attività tipica di cui il contratto intende tutelare gli interessi. Ne consegue che, ad esempio, non può essere considerato tutelare una specifica categoria un contratto collettivo che concerne i datori di lavoro che occupano fino a otto dipendenti, in quanto tale contratto coprirebbe una platea di interessi che forma oggetto anche della regolamentazione collettiva di cui sono parte organizzazioni sindacali che associano la generalità dei datori di lavoro, quale che sia il numero di lavoratori occupati alle dipendenze di ciascun datore di lavoro;
 - occorre riferirsi, tra i Contratti esistenti per la medesima categoria, a quello nazionale di riferimento;
 - la comparazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. dovrà essere effettuata sulla base dei criteri individuati dalla costante giurisprudenza in materia: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;
 - la particolare normativa del richiamato art. 2, comma 25, della legge 549/95 appare prevedere la comparazione a livello nazionale delle OO.SS. di lavoratori e dei datori di lavoro.
- Alla valutazione degli elementi di cui sopra, appare ovviamente necessario che procedano direttamente le Direzioni provinciali del lavoro.

Allegato 4
CIRCOLARE N.75/'99
Roma, 22 novembre 1999
Direzione Generale degli AA.GG. e del personale – Servizio Centrale I.L.
Prot. N°1363

OGGETTO: Osservatorio lavoro in agricoltura – contratti di riallineamento – cooperative agricole.

Al le Direzioni Regionali e Provinciali
del lavoro

le Direzioni Regionali del lavoro
Settore Ispezione

le Direzioni Provinciali del lavoro
Servizio Ispezione
LORO SEDI

e, p.c

Al la Direzione Generale dei
Rapporti di lavoro

Al la Direzione Generale
per l'impiego

Alla Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza
Sociale

Al Servizio Ispettivo

Al Servizio Controllo Interno

LORO SEDI

Al l'INPS
Direzione Generale

l'INAIL
Direzione Generale

la Regione Siciliana
Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato del lavoro
PALERMO

1. Contratti di riallineamento

Nel corso della riunione dell'Osservatorio sul lavoro in agricoltura, sono emerse alcune difformità interpretative circa i contratti di riallineamento, con particolare riferimento, da una parte, alla sottoscrizione dei verbali di adesione, e, dall'altra, al proliferare dei cd. "contratti pirata", stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative.

Particolare attenzione è stata posta dal rappresentante dell'INPS con riferimento alla mancata unanime sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Come è noto, l'art.5 del D.L. 2 agosto 1996, n.404, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n.448 (art.75), e, da ultimo, dall'art.45 comma 20, della legge 17 maggio 1999, n.144, prevede che la sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art.6, comma 9, lettere a), b) e c), del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (così, per quanto attiene alla categoria degli operai agricoli e florovivaisti, il CCNL stipulato il 10.7.1998 tra Confagricoltura, Coldiretti, CIA, e F.L.A.I.-C.G.I.L., F.I.S.B.A.-C.I.S.L., U.I.L.A.-U.I.L). ... Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Allo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare e consentire al tempo stesso la regolarizzazione retributiva e contributiva, nei casi in cui non sia stato costituito ovvero non riesca ad operare in modo sufficientemente adeguato l'ente bilaterale, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulle ulteriori possibilità di addivenire al recepimento dell'accordo.

In particolare, ai fini della validità ed efficacia di tale verbale di recepimento – che sarà sottoposto alle opportune verifiche in via preventiva ai fini dell'ammissione dell'azienda interessata ai benefici previsti dalle disposizioni di legge in esame - si ritiene necessaria e sufficiente la sottoscrizione da

parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, queste ultime comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, conformemente a quanto previsto dal citato art.45 comma 20, della legge 17 maggio 1999, n.144 nella parte in cui fa riferimento alle “stesse parti”, e non necessariamente tutte, che hanno stipulato l’accordo provinciale.

Tale soluzione appare sufficiente per contrastare anche il citato fenomeno relativo ai cd. contratti pirata.

Ove, pertanto, il datore di lavoro predisponga il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è raggiunto l’accordo con almeno una di esse, purchè sia effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell’azienda, a nulla rilevando l’eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni.

In sostanza, la mancata ed immotivata partecipazione alla stipula del verbale di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso.

Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la mancata partecipazione all’accordo, la congruità, rispetto alla validità del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata dall’Ufficio depositario.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui una delle organizzazioni suindicate ritenga di non sottoscrivere l’accordo per il fatto che il datore ha stipulato il contratto di riallineamento per l’emersione di cinque “lavoratori in nero”, quando invece afferma siano di più, lo stesso Ufficio dovrà attivarsi per verificare l’esattezza delle posizioni assunte e, in conseguenza, la correttezza o meno del diniego opposto.

Ove, quindi, risulti che il datore di lavoro abbia invitato tutte le organizzazioni che hanno stipulato l’accordo provinciale (e ciò dovrà essere indicato nello stesso verbale di adesione), la mancata immotivata adesione da parte di una o più di esse non costituisce un vizio di invalidità del verbale aziendale di recepimento, sempre che vi sia la sottoscrizione di una organizzazione sindacale territoriale effettivamente rappresentativa che abbia sottoscritto l’accordo provinciale.

2. Cooperative agricole

Sempre in occasione dell’esame delle problematiche poste all’attenzione dell’Osservatorio del lavoro in agricoltura, sono emerse alcune anomalie segnalate da varie Direzioni Provinciali del lavoro.

Il fenomeno segnalato riguarda, in particolare, l’individuazione di cooperative agricole che, seppure, da un punto di vista meramente formale, costituite in modo regolare, in alcuni casi mascherano rapporti in realtà fittizi e, in altri, costituiscono uno strumento utile a coprire lo stesso fenomeno del “caporalato” ovvero ad utilizzare in modo improprio l’istituto del contratto di riallineamento.

Al fine di impedire la formalizzazione di atti non finalizzati alle normali procedure relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, si rende necessario un intervento di controllo a monte, che potrebbe far desistere i presunti datori di lavoro - in questo caso, nel settore dell’agricoltura, cooperative di recente costituzione - ad instaurare fittizie posizioni assicurative.

Tali fenomeni di simulazione relativa potrebbero essere collegati, tra l’altro, alla mancanza di un titolo che legittimi il possesso sull’immobile ovvero alla presenza di una destinazione del terreno ad uso diverso da quello previsto nel contratto.

Poiché il documento base, per la circostanza, è il registro d’impresa agricola che viene rilasciato dall’INPS a seguito di una denuncia aziendale, si ritiene opportuno che codeste Direzioni Provinciali, d’intesa con le competenti sedi dell’INPS ed in considerazione delle eterogenee situazioni da verificare localmente, individuino una procedura di controllo preventivo.

Si suggerisce, in linea di massima, di concordare il tipo di azione con la sede dell’INPS - nell’ambito del coordinamento di cui all’art.5 della legge n.628/’61 - in modo che l’istituto

comunichi tempestivamente a codeste Direzioni ogni notizia utile riguardante le denunce aziendali concernenti le ditte che possono rientrare potenzialmente nella fattispecie di cui trattasi.

Si tratterà di procedere, a titolo esemplificativo, alla verifica preventiva della effettiva presenza di un diritto di proprietà sul terreno ovvero di un diritto di natura personale derivante da contratti di affitto o da altre cause di conferimento, con l'ulteriore necessità di indirizzare gli accertamenti alla verifica della effettiva tipologia di destinazione del terreno e della corrispondenza di tale coltivazione all'oggetto del contratto ed alle stesse reali esigenze di manodopera richiesta.

Ciò al fine di disporre, anche congiuntamente, gli eventuali conseguenti accertamenti da svolgersi tempestivamente e, comunque, prima del rilascio del registro d'impresa ovvero della vidimazione dei sistemi equipollenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to Claudio Caron